

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI

Art.1. FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Cantù per favorire l'associazionismo e il libero confronto fra i cittadini e parallelamente, il livello di aggregazione e socializzazione della collettività, al fine di concorrere allo sviluppo delle attività culturali, sportive, politiche (legge 3 giugno 1999, n.157), sociali, ambientali e di volontariato, istituisce il presente regolamento per la concessione in uso di locali comunali o locali di cui il Comune abbia la disponibilità.

Le nuove concessioni dovranno riguardare locali conformi alle norme di sicurezza.

A tal fine dovranno essere stanziati appositi fondi di bilancio per la messa a norma degli stessi, nonché per la messa a norma dei locali già concessi in uso.

L'uso consentito dal presente regolamento consiste nell'utilizzo di locali, come sede fissa dell'attività, da parte di enti, associazioni, gruppi, partiti politici o comitati aventi i requisiti previsti dal presente regolamento.

Sono esclusi dalla presente disciplina:

- ❑ i locali il cui uso è già definito con deliberazione della Giunta Comunale n.1805 del 24.10.91, così come integrata e modificata con delibera della Giunta Comunale n.40 del 25.02.99, e successive modificazioni e integrazioni (Salone dei Convegni, auditorium di Via Andina, Salone Centro Civico di Vighizzolo, Colonia Elioterapica) ;
- ❑ gli impianti sportivi.
- ❑ le strutture date in locazione per l'esercizio di attività commerciali.

Art.2. SOGGETTI

Possono chiedere ed ottenere l'uso degli immobili elencati nell'allegato A) al presente regolamento e di tutti quelli che si renderanno disponibili, i seguenti soggetti:

- ❑ associazioni di pensionati, culturali, sportive ed ambientaliste operanti con continuità in ambito comunale;
- ❑ associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 4 della l.r. 24 luglio 1993 n. 22, operanti con continuità in ambito comunale;
- ❑ comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale;
- ❑ gruppi, partiti ed organismi politici;
- ❑ patronati sindacali ed associazioni di categorie;
- ❑ associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
- ❑ soggetti diversi da quelli precedenti purché non agiscano a scopo di lucro e operino con continuità in ambito comunale.

Art. 3 RICHIESTA DEI LOCALI

I soggetti interessati devono presentare preventivamente domanda motivata di concessione.

Alla domanda vanno unite le copie dello Statuto e dell'atto costitutivo.

I concessionari si impegnano inoltre a comunicare, in tempi brevi, le eventuali variazioni intervenute nello Statuto e nell'atto costitutivo, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale e gli organi aventi la legale rappresentanza.

Art.4 COMPETENZA E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La verifica dei requisiti e la decisione dell'assegnazione è di competenza del Dirigente responsabile del servizio patrimonio, che provvede ad informare l'Assessore competente.

Nel caso di più domande relative agli stessi locali, la concessione viene rilasciata sulla base delle priorità legate progressivamente ai seguenti parametri, ferma restando la disponibilità comunale in funzione delle esigenze segnalate:

I° consistenza in termini di iscritti;

II° maggior numero di anni di esistenza sul territorio di Cantù;

III° nel caso di parità dei requisiti I° e II° in base alla data di presentazione della domanda; a tale fine, farà fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.

In ogni caso, ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, il Comune di Cantù senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

Nei casi disciplinati dal comma precedente, il Dirigente responsabile del servizio patrimonio ha l'obbligo di avvisare con 48 ore di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione.

L'assegnazione avviene tramite una apposita convenzione che in relazione alla particolarità dell'uso dei locali e della conformazione dei medesimi, deve contenere le prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

La concessione, nel caso in cui si tratti di locali ubicati all'interno di plessi scolastici, non può essere rilasciata senza aver preventivamente richiesto ed acquisito il parere favorevole dei competenti organi scolastici e di vigilanza.

In ogni caso, la concessione nei casi disciplinati dal precedente comma, non può essere rilasciata qualora i locali richiesti in uso non siano adeguatamente separati dai locali scolastici, in modo da impedire l'accesso dei fruitori a questi ultimi.

Art.5 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'autorizzazione all'uso periodico dei locali ha la durata di anni tre dalla stipula della convenzione, salvo rinuncia del concessionario.

Alla scadenza, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, il dirigente del settore patrimonio provvede al rinnovo della convenzione.

Art.6. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione Comunale è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro i danni derivanti dalla conduzione dell'immobile.

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.

Il concessionario ha inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri o subconcedere i locali;
- riconsegnare le chiavi alla cessazione del periodo di concessione;
- custodire i locali;
- avvisare senza ritardo il Comune nel caso di eventuali problemi riscontrati nell'utilizzo dell'immobile;
- riconsegnare i locali nelle condizioni in cui il soggetto li ha ricevuti in consegna.

Art.7 REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte nella Convenzione e dopo inascoltato richiamo scritto, sospende la concessione per un tempo limitato o revoca la stessa per fatti di particolare gravità.

La concessione può essere altresì revocata dall'Amministrazione Comunale nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica necessità ed utilità, che richiedono l'utilizzo dei locali dati in uso.

Art.8 CANONI E SPESE

Il concessionario dovrà pagare al Comune di Cantù un canone di concessione annuale stabilito con riferimento ai metri quadri di superficie pari a:

- £. 40.000= per mq., da 0 a 50 mq;
- £. 20.000= per mq., per gli ulteriori mq. fino a 100 mq;
- £. 15.000= per mq., per gli ulteriori mq. oltre i 100 mq;

Tali importi sono soggetti ad aggiornamento annuale pari al 75% della variazione istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La convenzione può prevedere in alternativa al pagamento parziale o totale del corrispettivo dovuto per la concessione, la prestazione di servizi quantificati con riferimento al costo/orario effettivo del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale cat. A/1.

Gli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al suddetto personale impiegato sono a totale carico del concessionario che solleva il Comune di Cantù da qualsiasi responsabilità in merito.

Le spese per la gestione dei locali, riscaldamento, luce, acqua, pulizia ed eventuali spese amministrative legate alla concessione dei locali sono a totale carico del concessionario. Le modalità di pagamento, termini, modi e condizioni, verranno stabilite nella convenzione.

Art.9 CONCESSIONE IN USO DI AREE COMUNALI

Per casi particolari possono essere altresì chieste in diritto di superficie aree disponibili di proprietà comunale o all'interno di piani attuativi, nell'ambito di aree destinate a standard, se del caso previa adozione di apposita variante al piano regolatore generale ai sensi della LR 23/97.

In questo caso i rapporti con il concessionario saranno disciplinati da apposita convenzione.

Art.10 NORMA TRANSITORIA

Per quanto riguarda le concessioni e le locazioni in corso alla data di approvazione del presente regolamento le stesse restano disciplinate dalle precedenti convenzioni e contratti fino alla scadenza naturale degli stessi.

Le eventuali occupazioni di locali comunali che alla data di approvazione del presente regolamento non risultano essere regolarizzate da apposita convenzione/contratto verranno disciplinate sulla base del presente regolamento e relativi allegati.